



PROTOCOLLO DI INTESA

**Tra l'Azienda Ulss e il Centro di Servizi
per la realizzazione del progetto di interesse specifico di valenza regionale
finalizzato a garantire il supporto in termini di assistenza infermieristica ai Centri di Servizi per
anziani non autosufficienti accreditati della Regione del Veneto
(DGR n. del**)

L'Azienda Ulss n. (di seguito denominata Azienda Ulss) CF,
con sede legale in, rappresentante dal Direttore Generale pro tempore,
dott. nato a il

E

Il Centro di Servizi..... (di seguito denominato Centro di Servizi), sito
in....., in persona del legale rappresentante nato a
..... il con sede legale in

Premesso che:

- il Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016, approvato con la l.r. 29 giugno 2012, n. 23 considera l'assistenza residenziale svolta dai Centri di Servizi un fondamentale supporto ai processi di continuità ospedale-territorio, attribuendo agli stessi Centri la funzione di nodi fondamentali della rete territoriale attraverso i quali vengono garantiti i livelli assistenziali, nonché la funzione di "strutture polivalenti, flessibili, distribuite nel territorio ed integrate con le Aziende Ulss, i Comuni e, più in generale, le comunità locali";
- il Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023 approvato con la l.r. 28 dicembre 2018, n. 48, individua, nell'ambito del sistema di offerta regionale modulato per intensità di cura, le strutture socio-sanitarie residenziali e semi residenziali, che si articolano in Centri di Servizi per anziani, per disabili, per le dipendenze, età evolutiva e la salute mentale;
- a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e da ultimo prorogato fino al 31 gennaio 2021 con delibera del 7 ottobre 2020 in relazione all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID-19) si sono susseguiti, sia a livello nazionale che regionale, atti che hanno disposto una riorganizzazione dell'assistenza sanitaria finalizzata a fronteggiare l'emergenza Covid-19;
- tale riorganizzazione ha coinvolto anche le strutture socio-sanitarie residenziali per anziani non autosufficienti, le quali, proprio per le caratteristiche di fragilità dei loro ospiti, hanno dovuto adottare provvedimenti per la tutela degli stessi e per il contenimento del rischio di contagio laddove si sono verificati casi di positività;
- con DGR n. 782 del 16 giugno 2020, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, la Giunta regionale ha approvato le disposizioni riguardanti le attività di sorveglianza attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture residenziali;
- alle difficoltà legate all'emergenza epidemiologica, si è aggiunta la diffusa carenza di personale infermieristico nel panorama regionale e nazionale che risulta particolarmente accentuata nelle strutture residenziali per anziani, anche in ragione delle procedure di



95fa3958



reclutamento avviate dalle Aziende Ulss sulla base dei programmi di potenziamento dei servizi impegnati nel contrasto all'epidemia da Covid-19;

- la Giunta regionale con deliberazione n.del.....ha conseguentemente approvato un progetto di interesse specifico di valenza regionale, di durata pari allo stato di emergenza, finalizzato a garantire il necessario supporto in termini di prestazioni di assistenza infermieristica da parte delle Aziende Ulss ai Centri di Servizi per anziani non autosufficienti accreditati e contrattualizzati della Regione del Veneto, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22;
- il Centro di Servizi è accreditato con provvedimento n. dele ha un accordo contrattuale con l'Azienda Ulss stipulato in data
- il Centro di Servizi ha manifestato all'Azienda Ulss la carenza di personale infermieristico che rischia di compromettere l'assistenza assicurata agli ospiti non autosufficienti ricoverati presso il Centro stesso;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - premesse

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo di intesa.

Art. 2 - oggetto

Oggetto del presente protocollo di intesa è la realizzazione del progetto finalizzato a garantire il supporto in termini di prestazioni di assistenza infermieristica da parte delle Aziende Ulss ai Centri di Servizi per anziani non autosufficienti accreditati della Regione del Veneto (DGR n. del.....).

Art. 3 - obblighi delle parti

L'Azienda Ulss si impegna a garantire, tramite i propri infermieri, l'assistenza infermieristica nei termini richiesti dal Centro di Servizi nel limite complessivo di.... ore mensili.

Il personale che garantirà l'assistenza infermieristica è quello con profilo di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere (cat. D o Ds), con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

A tal fine l'Azienda Ulss emetterà un avviso di manifestazione di interesse. Le adesioni da parte del personale saranno su base volontaria e con opzione manifestata per singola struttura.

Il personale sarà organizzato in pool infermieristici "dedicati" e sarà assegnato al singolo Centro di Servizi, secondo le modalità organizzative che saranno definite dallo stesso Centro.

L'attività sarà svolta nel rispetto dei vincoli in materia di orario di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66.



95fa3958



Nessun rapporto giuridico intercorrerà tra i dipendenti disponibili e il Centro di Servizi. Il rapporto intercorrerà esclusivamente tra l'Azienda Ulss e il Centro di Servizi.

Il Centro di Servizi dovrà garantire, anche attraverso l'organizzazione dei turni di lavoro, che il personale che frequenta i nuclei all'interno del Centro di Servizi sia possibilmente sempre lo stesso nonché il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, compresa la dotazione e ogni indicazione sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché ogni altra misura utile ad evitare la trasmissione del contagio.

Il Centro di Servizi procederà mensilmente alla rendicontazione delle prestazioni effettuate dal pool di operatori dell'Azienda Ulss, entro il 10 del mese successivo.

Il Centro di Servizi si impegna a fornire tutte le informazioni e quanto richiesto dalla normativa sulla sicurezza negli ambienti e luoghi di lavoro.

Art. 4 - remunerazione delle prestazioni

L'attività dovrà essere svolta al di fuori dell'orario di servizio e remunerata con l'istituto delle prestazioni aggiuntive ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. d), del CCNL del Comparto Sanità del 21 maggio 2018. L'importo orario sarà pari ad euro 35 lordi onnicomprensivi, salvo importi di maggior favore già eventualmente concordati.

Eventuali spese di trasporto saranno a carico del personale coinvolto.

Il Centro di Servizi rimborserà all'Azienda Ulss tutti i costi sostenuti per l'attività prestata.

Il rimborso avverrà con cadenza.....

In particolare, sono totalmente a carico del Centro di Servizi:

- compenso erogato dall'azienda agli infermieri coinvolti;
- oneri riflessi;
- assicurazione per RC professionale;
- assicurazione per infortuni che dovessero occorrere al dipendente, compresa l'assicurazione per incidenti in itinere.

Il Centro di Servizi procederà alla liquidazione diretta della quota IRAP spettante come da legislazione in materia.

Art. 5 - durata del protocollo

Il presente protocollo decorre dalla data di stipula e ha validità sino al e comunque non oltre la durata del progetto regionale con la possibilità da parte dell'azienda Ulss di recedere in caso di esigenze straordinarie di servizio.

Art. 6 - facoltà di riduzione del numero degli infermieri messi a disposizione

L'Azienda Ulss si riserva la facoltà di ridurre in qualsiasi momento il numero degli infermieri messi a disposizione del Centro di Servizi, qualora risulti indispensabile per garantire lo svolgimento delle attività assistenziali presso la stessa azienda.

Art. 7 - trattamento dei dati personali



95fa3958



Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni relativi all'espletamento delle attività riconducibili al presente protocollo in conformità alla normativa vigente.

Art. 8 - adeguamento a nuove disposizioni nazionali e/o regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente protocollo in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali e/o regionali.

Art. 9 - controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nel corso dell'esecuzione del presente protocollo sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di

Art. 10 - registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Letto, sottoscritto digitalmente

Azienda Ulss

Centro di Servizi

